



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO FINANZIARIO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 109 del 09/09/2015

OGGETTO :

**INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA EX ART.1, COMMI 557,557 -BIS , -TER E -QUATER
LEGGE 27 DICEMBRE 2006,N296**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 14 in data 23/09/2013 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio finanziario/personale;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 24/07/2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (comma 557-quater)

Ritenuto necessario effettuare una ricognizione delle spese di personale sostenute nell'anno 2014 al fine di

individuare il limite non derogabile da rispettare per l'anno 2015;

Tenuto conto che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute nell'anno precedente, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti – Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010), e conseguentemente ai sensi dell'art.1 comma 557-quater, nel triennio precedente

Richiamati in proposito:

- a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;
- b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008);
- c) la propria precedente determinazione n. 109 in data 14/07/2014, con la quale era stato individuato il limite di spesa ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 per l'anno 2014;

Visto inoltre:

1. l'articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n. 114/2014 il quale testualmente recita: *Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*
2. l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in L. n. 114/2014 il quale testualmente recita: *6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*
3. l'articolo 3, comma 5-quater del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n. 114/2014 novella che *fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*

Visti i pareri forniti dalle Corti dei conti, in particolare dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione Autonomie;

Visti i prospetti:

- sub. A: *Ricognizione delle spese di personale e individuazione limite di spesa;*
- sub. B: *Verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno 2015 con il limite di spesa*
- sub. C: *Quantificazione del limite per l'effettuazione di nuove assunzioni;*
- sub. D: *Calcolo incidenza percentuale spese di personale su spese correnti;*

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di quantificare in **€ 784.692,46** l'importo delle spese di personale dell'anno 2014, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta dal prospetto **allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le spese di personale per l'anno 2015, determinate come risulta dal prospetto **allegato B)** al presente provvedimento sono coerenti con il limite di spesa di cui al precedente punto 1), e alla media del triennio 2012/2014 presentando un margine per nuove spese di personale di **€4.444,93**;
- 3) di stabilire in **€ 11.401,84** il limite di spesa per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato come risulta dal prospetto di cui **all'allegato C)**;
- 4) di quantificare nel **26,88 %** l'incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti, come risulta dal prospetto di cui all'**allegato D)**;
- 5) di dare atto infine che:
 - questo ente *ha rispettato* il patto di stabilità interno per l'esercizio 2014;
 - questo ente *ha rispettato* il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006;e che, pertanto, *non opera* il divieto di assunzioni di personale previsto dall'articolo 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

--

SETTORE: SETTORE FINANZIARIO

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
MARTUFI VERNERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 09-09-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 09-09-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 09-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DELL'ISOLA ROSALIA
